



Legge 4 Agosto 1921 N.27 sui giuochi di azzardo (con note interpretative)

Art. 1.

- (1) Agli effetti dell'Art.549 n.17 Codice Penale sono considerati giuochi di azzardo tutti quelli nei quali la vincita o la perdita dipenda interamente o quasi interamente dalla sorte senza che vi concorra l'abilità attiva del giuocatore.

Sono, ad esempio, giuochi di azzardo i seguenti: bassetta detta anche tajè o bancaccia - zecchinetto - macao - cammino di ferro - roulette - bianco e rosso - trenta e quaranta - sette e mezzo - faraone - tre carte - morra e simili.

Art. 2.

- (2) Ciascuno dei giuocatori sarà punito colla multa da L.25 a L.5000 cui potrà essere aggiunta la prigionia da cinque giorni a tre mesi. La prigionia dovrà sempre infliggersi ai recidivi.

Coloro che, in qualsiasi modo, presteranno il luogo o locale per il giuoco e coloro che presteranno diretta opera perchè il giuoco possa esercitarsi sono puniti colla prigionia da un mese ad un anno ed in caso di recidiva o di reiterazione colla prigionia da tre mesi a cinque anni.

Art. 3.

- (3) La contravvenzione porterà il sequestro e la confisca degli oggetti e del danaro usati pel giuoco.

I locali che risulteranno destinati al giuoco potranno essere, a chiunque appartengono, confiscati con tutto ciò che contengono, senza alcun compenso, a totale beneficio del pubblico erario.

Art. 4.

- Nei luoghi in cui sospetta siano tenuti giuochi di azzardo il Governo potrà ordinarvi - ancorchè si tratti di luogo o circolo privato - la continuata presenza di agenti della forza pubblica.

Art. 5.

- Il presente Decreto deve essere tenuto affisso in luogo visibile nei pubblici esercizi. I contravventori a questa disposizione incorreranno nella multa da L.20 a L.50.

Art. 6.

- Il Regolamento 21 Dicembre 1916 è abrogato.

Il presente Decreto entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

(1) Tale articolo è pressochè identico all'art.1 della Legge che precede sui giuochi di azzardo approvata dal Consiglio G. e G. il 19 Dicembre 1916.

Nella prima parte è definito ciò che deve intendersi per giuoco di azzardo.

Nella seconda parte si indicano i piu' comuni giuochi di azzardo: la enumerazione è fatta a solo scopo di esempio e quindi qualsiasi giuoco, anche se non compreso nel fatto elenco, può essere definito e ritenuto giuoco di azzardo allorquando "la vincita o la perdita dipenda interamente o quali interamente dalla sorte (prima parte N.1.)".

(2) Tale articolo corrisponde, in via di massima, allo art.3 della Legge approvata dal Consiglio G. e G. il 19 Dicembre 1916.

Nella prima parte è stabilita la pena contro i giuocatori di azzardo: essa pena è piu' grave nel caso di recidiva (art.69 C.P.) ossia per coloro che dopo aver già scontata una pena per gioco di azzardo nuovamente cadono nello stesso reato.

Nella seconda parte dell'articolo si puniscono due diverse categorie di persone:

A) Coloro che prestano il luogo o locale per il giuoco;

B) Coloro che prestano diretta opera perchè il gioco possa esercitarsi;

C) Prestatore del luogo è colui che, comunque, concede il locale collo scopo di tenervi un giuoco di azzardo.

E' quindi necessario che chi concede il locale conosca che si giuochi di azzardo o tolleri scientemente tale gioco proibito.

E' appena il caso di notare che "prestatore" può essere sia il proprietario che l'inquilino o il possessore di un locale: ad ogni modo deve trattarsi di persona che abbia la disponibilità del locale stesso, di persona cioè, che possa proibire o permettere un determinato uso del locale:

B) Prestatori diretti di opera perchè il giuoco si eserciti sono: 1.) il tenitore o i tenitori del giuoco di azzardo; 2.) coloro che dal tenitore del giuoco sono incaricati a tener banco o manovrare l'apparecchio (es. roulette) destinato al giuoco.

"Tenitore" è colui che con intento di speculazione istituisce e fomenta un giuoco di azzardo: colui che tiene il giuoco speculando su questo col procurarlo o mantenerlo o porgendo la occasione e la comodità di giuocare.

Ma non sempre il tenitore o lo imprenditore del giuoco è presente e prende parte diretta ad esso: anzi per lo piu' incarica persone di sua fiducia a tenere il banco o a manovrare o a sorvegliare l'apparecchio con cui si giuoca: ora anche tali individui debbono essere puniti.

La frase poi della legge: "che presteranno diretta opera" deve intendersi nel senso che siano da punire coloro che prestano un servizio tale che senza di esso il giuoco non potrebbe tenersi. Così, ad esempio un portiere, un fattorino, un cameriere ecc. di una casa da giuoco non rientrano nella

punizione in parola perchè non prestano diretta opera al giuoco il quale avviene indipendentemente dalle mansioni da loro disimpegnate.

E' bene avvertire che in quei giuochi in cui il banco passa alternativamente da un giocatore all'altro la disposizione in questione non è applicabile: in tali casi anche chi è sorpreso a tenere il banco è punito come gli altri giocatori e cioè a sensi dell'art.2 della legge.

(3) Tale articolo nella sua prima parte contempla la confisca degli oggetti e del denaro destinato al giuoco.

Nella seconda parte l'articolo sancisce la confisca dei locali che "risulteranno destinati al giuoco".

Dalle parole usate dalla legge si deduce;

1) che la confisca del locale non è mai obbligatoria ma solo facoltativa;

2) che il locale deve risultare destinato al giuoco e cioè avere per unico o principale scopo o destinazione il giuoco di azzardo: deve trattarsi, cioè, di una vera e propria casa da giuoco.

Se si scopre giocare di azzardo in una osteria, in un ristorante, in una casa di abitazione: la confisca non è possibile. Al proprietario o a chi ha la disponibilità dell'osteria, del ristorante, della casa può unicamente applicarsi la pena di cui alla seconda parte dell'art.2 e ciò (come già disse) solo ove conosca, sappia e tolleri che si giochi di azzardo;

3) che la destinazione suindicata deve risultare e cioè essere sicura. E' proibita ogni presunzione in proposito".